UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO
TRIBUNALE FEDERALE
n. RGTF 8/23

il Tribunale Federale

all'udienza del 7 novembre 2023, nelle persone dei Signori:

Dott. Giuseppe SEVERINI, Presidente

Avv. Angela INGHILLERI, Componente supplente

Avv. Raffaella VIGNOTTO Componente supplente, relatore

ha reso la presente

DECISIONE

sul procedimento disciplinare di cui all'atto di deferimento della Procura Federale, in persona del Sostituto Procuratore Federale Avv. Federico TOSI, trasmesso in data 26 luglio 2023, a carico degli infrascritti componenti della Sezione TSN di Santarcangelo di Romagna, per le seguenti incolpazioni;

- **ROSSI Bruno**, in qualità di Presidente Sezione e **TANA Learco** membro del Consiglio Direttivo della Sezione TSN di Santarcangelo di Romagna: violazione dell'art.2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI e dell'art.1 del Manifesto UITS nel rilasciare in favore del sig. ARCANGIOLONI Alessandro il *DIMA* [diploma di *idoneità al maneggio delle armi*, di cui all'art.42 (*Certificati di abilitazione*) d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 - *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*] senza aver egli preventivamente svolto le prescritte prove pratiche con armi da fuoco (anziché ad aria compressa potenziate) e dunque averlo così indotto in errore sulla validità del *DIMA* medesimo, preceduto dall'esecuzione delle prove pratiche non con arma da fuoco come invece prescritto dalle disposizioni UITS del Manifesto, bensì solo con un fucile ad aria compressa potenziato (essendo all'epoca quella *linea di tiro* sezionale sottoposta a sequestro penale). In Santarcangelo di Romagna, 28 gennaio 2023;
- ROSSI Bruno, in qualità di Presidente della Sezione: violazione dell'art. 31 (*Vigilanza sulle attività di tiro a segno*) della legge 18 aprile 1975, n. 110 (*Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi*). per aver, in violazione dei compiti dettagliatamente affidati dalla detta norma di legge ai *«presidenti delle sezioni di tiro a segno»*, omesso di indicare nel registro di carico e scarico per le munizioni i *nominativi degli utilizzatori »*. In Santarcangelo di Romagna, 24 maggio 2023.
- MENEGATTI Riccardo, MORETTI Stefano, TANA Learco, PICCINI Massimo, in qualità di membri del Consiglio Direttivo della Sezione, per violazione dell'art.27 dello Statuto del TSN di Santarcangelo di Romagna, per aver – contro i propri doveri di membri del Consiglio Direttivo, cui compete l'obbligo di vigilare ed agire informati in merito alla generale gestione del poligono - omesso di vigilare affinché i fatti di cui alle infrazioni contestate a ROSSI Bruno e TANA Learco come sopra richiamate e ARCANGIOLONI Alessandro [poi non deferito in giudizio] non fossero perpetrate.

- ROSSI Bruno, in qualità di Presidente della Sezione, MENEGATTI Riccardo, MORETTI Stefano, TANA Learco, PICCINI Massimo, in qualità di membri del Consiglio Direttivo della medesima Sezione, per

- violazione degli artt. 25, 27comma 1 e comma 1, Lett. *f)*, 9, comma 1, lett. *c)*; 47; 48 e 49, comma 1, dello Statuto del TSN di Santarcangelo di Romagna, e dell'art.2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, perché in concorso tra loro omettevano di :
    - ottemperare all'ordinanza del Comune di Santarcangelo di Romagna [31 dicembre 2019] n. 37189/2019 [demolizione opere abusive] nonché alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5033/2022 depositata in data 04 luglio 2022 che rigettava definitivamente il ricorso del TSN Santarcangelo di Romagna a favore delle Amministrazioni resistenti quali il Comune di Santarcangelo e il Ministero della Difesa;curare la contabilità impedendo agli ispettori federali di determinare la situazione finanziaria ed economica della Sezione;
    - accettare i pagamenti con modalità tracciabili autorizzando solo l'uso di contanti;
    - convocare i consigli direttivi dal 2020;
    - approvare e predisporre i documenti finanziari della Sezione dal 2020;
    - omesso di redigere i verbali del Consiglio Direttivo di autorizzazione per disposizioni sul conto corrente (prelievi, trasferimenti, ecc.).
- Fatti commessi in Santarcangelo di Romagna, dal 2020 al 2023.

Quanto a sanzioni, la Procura Federale con il deferimento formulava queste richieste, poi ribadite in sede di discussione: sei mesi di sospensione per ROSSI Bruno da ogni attività sportiva e sociale; sei mesi di sospensione da ogni attività sportiva e sociale per TANA Learco; quattro mesi di sospensione da ogni attività sportiva e sociale per MORETTI Stefano; quattro mesi di sospensione da ogni attività sportiva e sociale per PICCINI Massimo ; quattro mesi di sospensione da ogni attività sportiva e sociale per MENEGATTI Riccardo.

FATTO

Il presente procedimento aveva origine da una relazione, datata 3 marzo 2023, su una *"Verifica documentale contributi assegnati alla Sezione Tiro a segno di Santarcangelo di Romagna (RN) – periodo 2012-2016"* redatta dalla Dott.ssa Elena Anna Sportelli, in qualità di componente del Collegio dei revisori dei Conti U.I.T.S., che segnalava una serie di anomalie finanziarie della TSN di Santarcangelo di Romagna (RN), e da un verbale di *"Visita ispettiva T.S.N. di Santarcangelo di Romagna 23-24 marzo 2023"* eseguita dai sig.ri Dott.ssa Sportelli Elena Anna, predetta , Avv. Pennisi Fabio, quale Procuratore Federale UITS e il Ten. Col. CERRUTO Francesco, in rappresentanza del Ministero della Difesa, 10° Reparto Infrastrutture, Napoli, alla presenza del Presidente della Sezione sig. ROSSI Bruno e del Consigliere sig. TANA Learco.
La relazione della Dott.ssa Sportelli evidenziava le seguenti situazioni :1. «*Presumibile reato di frode in pubbliche forniture intesa come comportamento attivo diretto a dissimulare l'esecuzione difforme delle opere in quanto il Presidente Rossi dichiarava, ingannevolmente, che la Sezione aveva regolarmente pagato le fatture, quietanzandole, al fine di ottenere i contributi dall'UITS*»; 2. «*Uso promiscuo del conto corrente della Sezione da parte del Presidente Rossi per pagamenti a suo favore e/o verso fornitori a lui riconducibili senza l'autorizzazione preventiva del Consiglio Direttivo*»; 3«*Conflitto di interessi da parte del Presidente Rossi nell'assegnare l'esecuzione degli interventi presso la Sezione a società e/o fornitori a lui collegati*>>; <<*Inadempimento nei confronti di quanto indicato nella sentenza del Consiglio di Stato del 20.06.2022*».

La Procura Federale apriva il procedimento disciplinare a carico del Presidente della Sezione del TSN di Santarcangelo di Romagna, sig. ROSSI Bruno, nonché a carico di altri membri di quel Consiglio Direttivo e riguardo al sig. ARCANGIOLONI Alessandro per aver questi conseguito il *DIMA* (*diploma di idoneità al maneggio delle armi*, di cui all'art.42 d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445), in concreto a firma del Presidente del della Sezione del TSN, ROSSI Bruno, senza aver, preventivamente svolto le prescritte prove pratiche.

Dopo l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, in data 26 luglio 2023, la Procura Federale, riceveva:

- in data 18 agosto 2023, una memoria del sig. ROSSI Bruno, in qualità di Presidente Sezionale del TSN di Santarcangelo in Romagna, attualmente tesserato come tiratore, il quale rigettava ogni addebito e si professava innocente. Egli rappresentava: *1)* di essere stato già condannato dal Tribunale Federale a una pena di sospensione di mesi dei, scontata dal 21 luglio al 21 gennaio 2023; *2)* di non essere responsabile del rilascio del DIMA, poiché sospeso; *3)* di mai aver impedito agli ispettori di accertare le regolarità della contabilità: i registri erano stati tutti consegnati*; 4)* I consigli direttivi erano stati convocati ed i verbali erano stati messi a disposizione.

- in data 19 agosto 2023 la Procura Federale riceveva la memoria difensiva (protocollata con il n. 8588 dalla UITS in data 5 settembre 2023) del sig. MORETTI Stefano, in qualità di membro del Consiglio Direttivo, attualmente tesserato come tiratore, che riportava le seguenti considerazioni: *1)* di non essere responsabile poiché l'art. 27 dello Statuto non prescrive alcun obbligo specifico di vigilanza sull'operato del presidente; *2)* di non essere responsabile per la violazione dell'art. 31 della legge n. 110ì del 1975; egli non aveva alcun obbligo di vigilanza sull'operato del Presidente che ometteva di indicare nel registro di carico e scarico per le munizioni i *"nominativi degli utilizzatori"*; 3) di non essere responsabile della *violazione* degli artt. 27, comma 1; comma 1, lett. *f)*, 9 comma I lett. *c)*, 47, 48 e 49, comma I dello Statuto del TSN di Santarcangelo di Romagna.*(i)* Non aver ottemperato all'Ordinanza del Comune di Santarcangelo n.37189/2019 In merito all'ordinanza del Comune di Santarcangelo di Romagna [31 dicembre 2019] n.37189/2019, egli non era membro del consiglio direttivo a quella specifica data; *(ii)* Egli non aveva alcun obbligo in merito alla contabilità del TSN; *(iii)* Egli non era incaricato della gestione dei pagamenti; *(iiii)* Egli non aveva alcun obbligo di convocazione dei consigli direttivi, compito che era riservato ai sensi dell'art. 26 al Presidente; *(iiiii)* Egli non aveva nessun obbligo di predisporre i documenti finanziari ai sensi dell'art. 47 e 48 dello Statuto; *(iiiiii)* Egli non aveva alcun obbligo di redigere i verbali ai sensi dell'art.26.

Con decreto presidenziale del 13 ottobre 2023, ex art. 34, lett. *e)*, del Regolamento di Giustizia Sportiva UITS, il Sig. ROSSI Bruno, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Petrarca, il Sig. MENEGATTI Riccardo, il Sig. MORETTI Stefano, il Sig. TANA Learco, il Sig. PICCINI Massimo venivano convocati innanzi a questo Tribunale Federale, in modalità mista, per l'udienza del 7 novembre 2023.
Il deferito sig. Bruno ROSSI si costituiva con memoria difensiva depositata in data 3 novembre 2023 per il tramite dell'Avv. Giovanni Petrarca.
Il deferito sig. Learco TANA avanzava una richiesta di *patteggiamento* ai sensi dell'art.34, lett. *B)* del Regolamento di Giustizia dell'UITS:
Il deferito sig. Massimo PICCINI avanzava una richiesta di *patteggiamento* ai sensi dell'art.34 lett. *B)* del Regolamento di Giustizia dell'UITS;

Non pervenivano a questo Tribunale Federale memorie, istanze o richieste da parte dei sig.ri MENEGATTI Riccardo e MORETTI Stefano.

All'udienza del 7 novembre 2023 erano presenti, da remoto, la Procura Federale rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale Avv. Federico Tosi, il sig. ROSSI Bruno rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Petrarca. erano assenti i sig.ri TANA Learco, PICCINI Massimo, MENEGATTI Riccardo, MORETTI Stefano.

Il Tribunale Federale preliminarmente alla apertura dell'odierna discussione rilevava:

- che la fattispecie di *patteggiamento* ai sensi dell'art. 34, lett. *B)* del Regolamento di Giustizia dell'UITS non appare presentata in modo rituale;
- che gli interessati al *patteggiamento* non erano stati messi in condizioni di partecipare alla verifica giudiziale della congruenza del medesimo;
- la Procura Federale non pareva aver presentato un adeguato dettaglio il proprio *petitum* giudiziale.

Pertanto il Tribunale Federale rinviava, con ordinanza, l'udienza al 14 novembre 2023, ore 17,00, in modalità mista.

All'udienza del 14 novembre 2023 erano presenti, da remoto, la Procura Federale rappresentata dall'Avv. Federico Tosi, il sig. ROSSI Bruno rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Petrarca, il sig. TANA Learco, Risultavano assenti i sig.ri PICCINI Massimo, MENEGATTI Riccardo, MORETTI Stefano.

Il deferito ROSSI Bruno, tramite il suo difensore Avv. Giovanni Petrarca, rappresentava quanto già riportato in memoria. In particolare, con riferimento al rilascio del *DIMA* in favore del sig. ARCANGELONI, il sig. ROSSI affermava, come riportato in memoria, che"*solo in epoca successiva ha avuto notizia che il DIMA era stato rilasciato dal poligono di S.Arcangelo a seguito di prova pratica* ***con arma ad aria compressa di potenza superiore ai 7,5 joule*** *essendo convinto che l'Arcangioloni avesse eseguito la prova in diverso poligono. Tuttavia e per mero scrupolo, deve farsi presente che il poligono di S. Arcangelo di Romagna non ha mai subito l'inibizione dell'esercizio allo sparo con armi ad aria compressa […]"*.

La Procura Federale contestava le deduzioni dell'avv. Giovanni Petrarca ed insisteva per l'accoglimento delle sue conclusioni.

Il deferito TANA Learco confermava la volontà di *patteggiare* la sanzione come da accordo convenuto con il Sostituto Procuratore Federale Avv. Federico Tosi. Non altrettanto faceva il deferito PICCINI Massimo.

All'esito della discussione e della conseguente camera di consiglio, il Tribunale dava lettura del dispositivo della presente decisione, di cui qui appresso.

DIRITTO

Il Tribunale Federale ritiene i deferiti non *patteggianti* ROSSI, MENEGATTI, MORETTI e PICCINI (la cui istanza di *patteggiamento* non risulta ritualmente perfezionata e dunque rimane inefficace) responsabili di quanto loro disciplinarmente addebitato; accerta altresì come corrette e congrue, ai sensi dell'art. 34, lett. *B)*, del Regolamento di Giustizia dell'UITS, la indicata domanda di *patteggiamento* TANA e ne dichiara l'efficacia.

Circa gli illeciti disciplinari contestati (ed esclusi quelli di cui al menzionato *patteggiamento*), va anzitutto rilevato che, quanto all'elemento oggettivo, appaiono per il primo capo di incolpazione prova sufficiente le dichiarazioni rese da ARCANGIOLONI Alessandro alla Procura Federale nella propria memoria, circa quanto

previamente assicuratogli dal ROSSI riguardo all'equiparazione, ai fini che occupano il *DIMA*, del fucile potenziato ad aria compressa a un'arma da fuoco. La prova era valida come gli era stato assicurato.
Quanto poi all'elemento soggettivo dei medesimi illeciti, occorre considerare che, pur risultando la materiale partecipazione agli eventi illeciti dei predetti differenziata come sopra già articolato, sta in punto di diritto che è da considerare l'essenzialità ai fini del buon e ordinario funzionamento delle Sezioni e in generale della Federazione (che, si rammenta, è un ente pubblico), della responsabilità anche in *vigilando* degli organi sezionali in tema di rilascio del DIMA. L'importante funzione, che – come si vedrà - rispecchia la natura pubblicistica dell'UITS, ha anche proiezione esterna e rileva per l'ordinamento generale circa il vaglio di idoneità tecnica al maneggio delle armi, da accertare concretamente, di volta in volta, per procedere al rilascio del *diploma di idoneità al maneggio delle armi* (*DIMA*). A questo finalità va rapportato il ruolo rivestito in una Sezione, che è funzionale al suo corretto, quanto importante, funzionamento. L'investitura di una carica che comporta questa responsabilità postula come connaturale un dovere di diligenza concretamente congrua all'ufficio ricoperto all'interno dell'ordinamento federale UITS, anche in considerazione dei rilevati compiti di rilievo esterno pubblicistico che sono attribuiti in base alla legge sulle armi alle singole Sezioni (cfr. Cass. pen., 16 gennaio 2020, / 5 febbraio 2020, n.4890, in altra materia ma analoga situazione, vertendosi di un'associazione sportiva dilettantistica che gestiva in forma imprenditoriale un complesso sportivo aperto al pubblico).

Per quanto può rilevare ai fini dell'incolpazione di cui al presente giudizio disciplinare in giustizia sportiva (che tale è e solo può essere in quanto partecipe del sistema generale della giustizia sportiva che fa capo al CONI e pur se la UITS è ente di diritto pubblico), e fermo che ai fini generali l'esatta qualificazione del compito pubblicistico compete al solo ordinamento statale e ai suoi organi, è il caso di rammentare che per l'ordinamento generale il *DIMA* (*diploma di idoneità al maneggio delle armi*) è previsto dall'art. 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (*Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi*), a tenore del cui comma 3, «*Il rilascio delle autorizzazioni per la fabbricazione, la raccolta, il commercio, il deposito e la riparazione di armi, nonché del permesso di porto d' armi [...], è subordinato all'accertamento della capacità tecnica del richiedente*»; e, a tenore del cui comma 4, «*Ai fini dell'accertamento della capacità tecnica, l'interessato deve sostenere apposito esame presso la commissione di cui all'articolo 49 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*»; e che infine il comma 8 equipara a ciò, per alcune categorie, il «*certificato d' idoneità al maneggio delle armi rilasciato dalla competente sezione della Federazione del tiro a segno nazionale*»
Al tempo stesso, l'art. 251 (*Uso speciale e obbligatorio dei campi di tiro a segno - Quota di iscrizione*), comma 2, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (*Codice dell'ordinamento militare*), afferma che «*l'iscrizione e la frequenza a una sezione di tiro a segno nazionale sono obbligatorie, ai fini della richiesta del permesso di porto d'armi per la caccia o per uso personale, per coloro che non hanno prestato o non prestano servizio presso le Forze armate dello Stato*»,

Da questo quadro viene che il *DIMA* consiste, a questi fini, in un'attestazione di rilevo pubblicistico, rilasciata al tesserato UITS su mandato *ex lege* dello Stato - che si basa sulla natura di ente pubblico dell'UITS - dalla singola Sezione TSN in persona del suo presidente: la quale Sezione - a mezzo dei propri

specifici addetti - ha essa stessa, autonomamente, tecnicamente formato e poi vagliato la capacità del singolo di conoscere e maneggiare armi da fuoco, attraverso il corso prescritto da quell'art. 251 e la conseguente verifica di idoneità al maneggio delle armi da fuoco: verifica che dimostra di disporre della capacità tecnica prevista all'art. 8 della detta legge n. 110 del 1975.

Solo in tal modo, i successivi provvedimenti amministrativi abilitanti al porto e uso di dette armi possano essere rilasciati da chi di competenza a soggetti stimati affidabili per la sicurezza pubblica, per acclarata capacità di maneggio di armi. Al contempo, il *DIMA* attesta analoga capacità dell'interessato ai fini dell'uso sportivo di quelle medesime armi da fuoco.
Si tratta dunque di un compito di rilievo vuoi pubblico che sportivo, da espletare in concreto con la massima cura, responsabilità e serietà: e le trasgressioni al riguardo da parte dei responsabili meritano di essere considerate con la massima attenzione, in specie - per quanto qui interessa - dell'ordinamento sportivo e federale.

Venendo al caso in esame, è un dato acquisito – quali che ne siano le tentate giustificazioni - che il *DIMA* **è stato rilasciato in modo non conforme al Manifesto 2023, vale a dire all'insieme precostituito di norme tecniche, interne all'UITS, che regolano le modalità per giungere al suo corretto rilascio.** Ai sensi di quell'art. 1, il *«Corso per il rilascio del diploma di idoneità al maneggio delle armi»* prevede una fase teorica e una pratica. La fase pratica, a sua volta, prevede l'utilizzo delle armi da fuoco corte e lunghe. Nella specie, è avvenuto che il sig. ARCANGELONI Alessandro aveva svolto la prova pratica con un'arma ad aria compressa. Una tale prova, ai sensi dell'art. 5 del Manifesto 2023, è consentita soltanto nel *«Corso per l'accertamento dell'abilità tecnico-sportiva»*. Il corso invero, come riportato dal Regolamento, viene svolto da un istruttore di tiro sezionale ai fini dell'accertamento dell'acquisita abilità tecnica. L'accertamento dell'abilità tecnico-sportiva non dà diritto al rilascio del *DIMA*, che è ben altra attestazione, con il ricordato rilievo (anche) per l'ordinamento statuale.
Vale a questi propositi rammentare che la legge n. 110 del 1975, all'art. 2 (*Armi e munizioni comuni da sparo*) stabilisce: *«[…] Gli strumenti che erogano una energia cinetica superiore a 7,5 joule possono essere utilizzati esclusivamente per attività agonistica. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 17-bis, primo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le disposizioni per l'acquisto, la detenzione, il trasporto, il porto e l'utilizzo degli strumenti da impiegare per l'attività amatoriale e per quella agonistica […]».*
La legge 21 dicembre 1999, n.526 (*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee- Legge comunitaria 1999*) sancisce all'art. 11 (*Modifiche all'art.2 della Legge 18 aprile 1975 n.110 e altre disposizioni in materia di armi con modesta capacità offensiva*) comma 5 che *«la verifica di conformità è effettuata dal Banco nazionale di prova, accertando in particolare che l'energia cinetica non superi 7,5 joule. I produttori e gli importatori sono tenuti a immatricolare gli strumenti di cui al presente articolo. Per identificare gli strumenti ad aria compressa è utilizzato uno specifico punzone da apporre ad opera e sotto la responsabilità del produttore o dell'eventuale importatore, che ne certifica*

l'energia entro il limite consentito […] per il porto degli strumenti di cui al presente articolo non vi è obbligo di autorizzazione dell'autorità di pubblica sicurezza […]».
Ciò ruicostrado, va qui rilevato che il sig. ARCANGELONI Alessandro, tra l'altro, nella sua memoria aveva dichiarato che intendeva acquisite il *DIMA* solo per uso sportivo. In detta memoria, invero, egli afferma: *"[…] da inesperto del settore al fine di prendere il porto di Fucile ad uso sportivo […]".*

Pare anche il caso di aggiungere che la Direttiva (UE) *sulle armi fa fuoco* n. 2021/555 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021 relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi al Capo I (*Campo di applicazione*), art 1, stabilisce *«1. Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti: 1) "arma da fuoco" qualsiasi arma portatile a canna che espelle, è progettata per espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un combustibile propellente […]».*

Deriva da tutto questo che ciascuno dei qui deferiti (non *patteggianti*, per i quali invece il giudizio è precluso), con il proprio comportamento put omissivo e pretermissivo riguardo al rispettivo, personale, dovere di vigilanza, ha apportato un contributo causale alla realizzazione della situazione indebita accertata, cioè il conferimento irrituale, e dunque nullo, del DIMA in questione.
Ricorre perciò l'accertata loro responsabilità mediante concorso negli addebitati illeciti, nei termini che vanno a rilevare ai fini dell'entità della sanzione, di cui qui appresso.
A ciò, pur di suo esaustivo, può aggiungersi il richiamo dell'art. 4 (oggettiva), comma 2, del Regolamento della Giustizia UITS [per il quale *essi rispondono a titolo di dolo e di colpa e non possono invocare l'ignoranza dello Statuto, dei Regolamenti e delle norme emanate dagli Organi Federali e dal CONI […]*»: previsione di chiusura che rimarca e accentua quanto comunque appena qui rilevato.
Sulla base dei detti accertamenti in fatto e delle dette valutazioni, il Collegio ritiene che tutti i prevenuti non patteggianti, cioè i sig.ri ROSSI Bruno, MORETTI Stefano, PICINI Massimo, MENEGATTI Riccardo, siano responsabili degli addebiti mossi, seppure con diverse modalità e partecipazione.
Su tali basi, il Collegio ritiene accertata la contestata responsabilità disciplinare a carico dei sig.ri ROSSI Bruno (quale Presidente della Sezione di Santarcangelo di Romagna), MORETTI Stefano (membro del Consiglio Direttivo), PICCINI Massimo (membro del Consiglio Direttivo), MENEGATTI Riccardo (membro del Consiglio Direttivo)nei sensi di cui in parte motiva e, considerata per ciascuno di loro la ricorrenza effettiva delle circostanze aggravanti di cui all'art.10, comma, 1 lett. *a)*, del Regolamento di Giustizia UITS [*«in caso di particolare gravità del dolo o della colpa dell'autore o del responsabile dell'infrazione e di particolare gravità delle conseguenze dell'infrazione, la sanzione disciplinare è aggravata quando dai fatti accertati emergono a carico dei responsabili una o più delle seguenti circostanze: a) aver commesso l'infrazione con abuso di potere o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole»*] con i relativi effetti sulla quantificazione della sanzione, stima di giustizia sportiva irrogare le seguenti sanzioni, conformi a quelle richieste dalla Procura Federale:

- al sig. **ROSSI Bruno**, Presidente della Sezione TSN di Santarcangelo della Romagna, la sanzione di mesi 8 di sospensione da ogni attività sportiva e sociale;
- al sig**. MORETTI Stefano**, membro del consiglio direttivo della Sezione TSN di Santarcangelo della Romagna, la sanzione di mesi 6 da ogni attività sportiva e sociale;
- al sig. **MENEGATTI Riccardo,** membro del consiglio direttivo della Sezione TSN di Santarcangelo della Romagna , la sanzione di mesi 6 da ogni attività sportiva e sociale ;
- al sig. **PICCINI Massimo**, membro del consiglio direttivo della Sezione TSN di Santarcangelo della Romagna, la sanzione di mesi 6 da ogni attività sportiva e sociale.

- Riguardo, invece, al sig. **TANA Learco,** il Tribunale Federale reputa corretta la qualificazione dei fatti contestati in giudizio e congrua rispetto agli atti presenti la sanzione di mesi quattro di sospensione dall'attività sportiva e sociale di cui all'accordo intervenuti tra i suindicati deferiti e la Procura Federale, ai fini della definizione del procedimento e dichiara l'efficacia dell'applicazione consensuale di detta sanzione.

P.Q.M.

il Tribunale Federale ritiene accertata la contestata responsabilità disciplinare degli infradetti incolpati e ed irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. ROSSI Bruno, Presidente della Sezione TSN di Santarcangelo di Romagna, la sanzione di mesi sei di sospensione da ogni attività sportiva e sociale;

- al sig. MORETTI Stefano , membro del consiglio direttivo della Sezione TSN di Santarcangelo di Romagna, la sanzione di mesi quattro da ogni attività sportiva e sociale;
- al sig. MENEGATTI Riccardo , membro del consiglio direttivo della Sezione TSN di Santarcangelo di Romagna , la sanzione di mesi quattro da ogni attività sportiva e sociale ;
- al sig. PICCINI Massimo, membro del consiglio direttivo della Sezione TSN di Santarcangelo di Romagna, la sanzione di mesi quattro da ogni attività sportiva e sociale.
- Riguardo, invece, al sig. TANA Learco, il Tribunale Federale reputa corretta la qualificazione dei fatti contestati in giudizio e congrua rispetto agli atti presenti la sanzione di mesi quattro di sospensione dall'attività sportiva e sociale di cui all'accordo intervenuto tra il suindicato deferito e la Procura Federale, ai fini della definizione del procedimento e dichiara l'efficacia dell'applicazione consensuale di detta sanzione.

Così deciso in Roma, il 7 novembre 2023 (con immediata pubblicazione del dispositivo della decisione e riserva di trenta giorni per il deposito della motivazione).

Giuseppe Severini
25.11.2023
14:53:10
GMT+01:00

Dott. Giuseppe SEVERINI
Presidente

ANGELA INGHILLERI
AVVOCATO
27.11.2023
16:09:07
GMT+00:00

Avv. Angela INGHILLERI
Componente supplente

VIGNOTTO RAFFAELLA
2023.11.25 15:33:17
CN=VIGNOTTO RAFFAELLA
C=IT
O=ORDINE AVVOCATI ROMA
2.5.4.97=VATIT-80230130587
RSA/2048 bits

Avv. Raffaella VIGNOTTO
Componente supplente, relatore ed estensore